



Città di Lecce
Il Sindaco

Decreto n. 02 del 10/03/2017

Oggetto: Nomina ad Ispettore Ambientale.

Premesso:

- Che con deliberazione di C.C. n. 35 del 04.04.2003 è stato approvato il “Regolamento dei rifiuti della Città di Lecce” inerente la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997;
- che con Delibera di C.C. n.113 del 28/07/2003, è stato approvato il “Regolamento di Igiene e sanità”, strumento rivolto alla tutela igienico-sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza;
- che successivamente con Deliberazione di C.C. n. 6 del 13/02/2008, è stato sostituito integralmente l’art.80 “Vigilanza, sanzioni e ricorsi” del “Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città di Lecce”, di cui alla Delibera di C.C. n. 35/2003, prevedendo la figura dell’ “Ispettore Ambientale” riservata al personale di categoria C e D (tecnico e/o amministrativo) a cui l’A.C. conferirà la nomina, definendone peraltro i compiti e le mansioni;
- che importanti funzioni amministrative di gestione delle diverse problematiche in campo ambientale sono attualmente attribuite ai comuni da legislazione statale (v. art. 198 D. lgs.152/06, ove si riconosce ai Comuni potere regolamentare);
- che le funzioni di polizia amministrativa seguono, di norma, quelle primarie di amministrazione attiva essendo a quest’ultime strumentali ed accessorie (così come può ricavarsi dalla lettura degli artt. 9 D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e 158 comma 2 D.lgs 31/03/1998 n. 112);
- che i Comuni godono di ampia autonomia nella organizzazione dell’esercizio delle funzioni loro attribuite, potendo in tale ambito venire condizionati da una legislazione soltanto di principio;
- che i Comuni, in materia di gestione dei rifiuti e delle relative e molteplici problematiche in campo ambientale e nell’ambito della richiamata autonomia organizzativa, possono ex novo creare organi od uffici per lo svolgimento di specializzate funzioni di polizia amministrativa;
- visto inoltre come l’art. 195 comma 5 del D.Lgs. n. 52/2006 (testo unico ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti abbia fatto espressamente salve le disposizioni di cui al citato D.Lgs 112/1998. Pertanto, una lettura coordinata dei testi normativi porta a concludere che, nella materia “gestione dei rifiuti”, affidata ai comuni dall’ art. 198 D.Lgs. 152/06, questi ultimi siano titolari dei connessi poteri di polizia amministrativa;

- che l'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, disciplina i poteri degli organi accertatori facendo comunque salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsto dalle leggi vigenti;
- che con decreti sindacali n. 14 del 15/07/2010 e n. 52 del 15/10/2012, n. 21 del 13/10/2014 sono stati nominati con la qualifica di ispettore ambientale n. 15 dipendenti dell'A.C. in forze presso il CDR XX;
- che con Deliberazione di G.C. n. 985 del 07.12.2012, è stato costituito, in seno al CDR XX, l'Ufficio Ispettorato Ambientale, le cui mansioni e funzioni sono dettagliatamente individuate dal "Disciplinare per il Servizio di Ispettore Ambientale e vigilanza, controllo, verifica e sanzionamento per il rispetto della normativa in vigore in tema ambientale e di igiene pubblica" allegato ai citati Decreti Sindacali di nomina ad ispettore ambientale di cui al punto precedente ed il cui coordinamento è stato affidato al Dott. Cataldo Cannillo, coordinatore dell'ufficio Ambiente;
- che al fine di assicurare il controllo del territorio disponendo di un adeguato numero di ispettori Ambientali ed adeguata turnazione di servizio, stante anche le sopravvenute dimissioni dalle funzioni di ispettore ambientale di n. 4 unità dell'Ufficio Ispettorato Ambientale, la dott.ssa Cosima Rigliano, dipendente di questa A.C. in forze presso il Settore Ambiente, giusta Determina Dirigenziale CDR XX n. 383 del 15/12/2016, è stata autorizzata ad acquisire la qualifica di Ispettore Ambientale di cui alla Delibera di G.C. n. 985 del 07/12/2012;
- che la Dott.ssa Cosima Rigliano ha partecipato al Seminario di formazione per Ispettori Ambientali dal titolo "La nuova figura dell'Ispettore Ambientale", organizzato dall'ente di Formazione "Tre.Vi -Formazione" a Napoli il 30/01/2017;

Ritenuto opportuno intraprendere delle azioni allo scopo di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti di ogni genere, sull'intero territorio del Comune di Lecce ed adottare ogni iniziativa atta alla vigilanza, controllo, verifica e sanzionamento di ogni azione per il rispetto della normativa in vigore in tema ambientale e di igiene e sanità pubblica;

Considerato che il Comune di Lecce ha espresso la volontà di assicurare un potenziamento della vigilanza e della tutela in campo ambientale, di igiene e sanità pubblica contro ogni forma di inquinamento presente nel territorio comunale;

Considerato altresì che le attuali risorse del Comune di Lecce e segnatamente quelle del Corpo di Polizia Municipale, tra le cui funzioni e compiti istituzionali rientra appunto la "tutela ambientale", non consentono però di stornare ulteriori risorse umane, oltre a quelle già impiegate, da dedicare a quest'importante servizio in considerazione peraltro della vastità del fenomeno e delle aree soggette a controllo;

Ritenuto, peraltro, che le finalità debbano trascendere l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme di intervento più complesse che consentono l'effettivo controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;

Stante la situazione sopra evidenziata, ritenendo opportuno la nomina di un nuovo Ispettore Ambientale di professionalità adeguata al campo di intervento richiesto;

Visti:

- Il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- i Decreti Sindacali n. 14 del 15/07/2010, n. 52 del 15.10.2012 e n. 21 del 13.10.2014;

- la Deliberazione di G.C. n. 985 del 07.12.2012;
- la Determinazione Dirigenziale del CDR XX n. 125 del 05.09.2014;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- Il Regolamento di Gestione dei rifiuti, approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 04/04/2003 e modificato con Delibera di C.C. n. 6 del 13/02/2008;
- Il Regolamento di Igiene e Sanità approvato con Delibera di C.C. n. 113 del 28/07/2003;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- La determina dirigenziale n. 383/2016 del 15/12/2016;

DECRETA

1. Di nominare la dott.ssa Cosima Rigliano nata a Lecce il 27/09/1968 Ispettore Ambientale con la qualifica di istruttore
2. Approvare il disciplinare allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, regolante il servizio, i compiti ed i doveri dell'Ispettore Ambientale, il quale agirà nella qualità di pubblico ufficiale con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.
3. Approvare il distintivo di cui alla copia allegata, recante lo stemma della Città di Lecce, che dovrà essere esibito nel servizio dell'Ispettore Ambientale, unitamente al tesserino individuale di riconoscimento.
4. Dare atto che il presente Decreto ha efficacia immediata e diverrà operativo a seguito dell'avvenuta notifica al dipendente interessato.
5. Dare atto che il presente Decreto conserverà validità sino a nuova determinazione.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.
7. Dare atto che il presente Decreto verrà trasmesso per conoscenza, alla Prefettura, Questura, Regione Puglia e Provincia di Lecce.

Lecce, 10/03/2017

Il Sindaco
Paolo Perrone





Città di Lecce
Il Sindaco

Disciplinare approvato con Decreto Sindacale n. _____ del _____

*Disciplinare
per il Servizio di Ispettore ambientale vigilanza, controllo,
verifica e sanzionamento per il rispetto della normativa in vigore in tema
ambientale di igiene e sanità pubblica.*

*Il Sindaco
Paolo Perrone*

1. FINALITA'

1. Il Comune di Lecce ha istituito con deliberazione di C.C. n.6 del 13.02.2008 la figura di Ispettore Ambientale al fine di adottare ogni iniziativa atta alla vigilanza, controllo, verifica e sanzionamento di ogni azione, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente disciplinare, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì ad Ispettori Ambientali che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. Con decreto monocratico il Sindaco abiliterà l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali al personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge, con nomina ad Ispettore Ambientale.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento e distintivo che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

3. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Si definisce, ai sensi del presente Disciplinare, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di personale comunale di ruolo di ctg. C e/o D (Tecnico e/o Amministrativo) che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente.
2. Il servizio è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

4. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.

5. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'incarico di Ispettore Ambientale è attribuito con Decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 4. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. L'Ispettore Ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
3. All'Ispettore Ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento con distintivo, contenente le indicazioni relative all'incarico di Ispettore Ambientale ricoperto.
4. L'Ispettore Ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente oltre al distintivo e potrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

6. ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Gli Ispettori Ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:

- nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed ai di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
 - nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.
 - adottare ogni iniziativa atta alla vigilanza, controllo, verifica e sanzionamento di ogni azione per il rispetto della normativa in vigore in tema ambientale e di igiene e unità pubblica;
2. Gli Ispettori Ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.


7. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 24 al comune;
 - portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

8. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando gli atti entro 24 ore al Coordinatore.
2. Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla legge 689/81.



Città di Lecce
Ispettori Ambientali

"DISTINTIVO"

